



PARERE

Oggetto: videoregistrazione delle lezioni, diritto d'autore e *privacy*.

Considerate le numerose richieste di parere pervenute a questa Area, aventi ad oggetto la compatibilità della videoregistrazione delle lezioni con la vigente normativa in materia di *data protection* e diritto d'autore nonché la presenza di persone terze (rispetto a docenti e studenti) nelle immagini scambiate durante le lezioni a distanza, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Al fine di facilitare la lettura del presente parere, è opportuno sintetizzare, negli argomenti di seguito riportati, le questioni generali sottoposte all'attenzione di questa Area:

1. L'utilizzo delle lezioni videoregistrate e il diritto d'autore;
2. La videoregistrazione delle lezioni e la *privacy*;
3. La presenza di altre persone nelle immagini scambiate durante la lezione a distanza.

1. L'utilizzo delle lezioni videoregistrate e il diritto d'autore

La legge n. 633 del 1941 e successive modifiche in materia di diritto d'autore prevede, in particolare, all'art. 71-sexies, che *"1. È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali [...] 4. [...] i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che [...] la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti"*.

In base alla *ratio* sottesa all'art. 71-sexies, non appare sussistere alcun divieto circa l'effettuazione di una registrazione della lezione orale per fini di studio, ripasso o approfondimento individuale dello studente.

Le disposizioni normative, pongono, invece, diversi vincoli laddove lo studente intendesse trarre un lucro dalla propria registrazione (ad esempio cedendola dietro



compenso ad un compagno o mettendola in vendita su internet), oppure laddove decidesse di pubblicarla sul proprio canale YouTube, stanti i diritti di esclusiva spettanti all'autore dell'opera in relazione alla sua comunicazione al pubblico e distribuzione.

Anche dal punto di vista della *privacy*, la sola registrazione della lezione, anche senza il consenso del docente non costituisce violazione dei propri diritti del docente a meno che lo studente non avesse anche comunicato a terzi o diffuso tale registrazione audio/video.

Infatti, l'azione dello studente è da ricondursi nell'alveo delle ipotesi contemplate dall'articolo 2, par. 2, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation*, in breve GDPR), ovvero sia al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica "per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico", come tale non ricadente nell'ambito di applicazione materiale del GDPR medesimo.

Il consenso dovrà essere richiesto dallo studente per gli utilizzi ulteriori della registrazione.

A tal proposito, anche il Garante per la protezione dei dati personali, nelle linee guida sulla scuola, ha affermato che: "È lecito registrare la lezione per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti...) e ottenere il loro consenso." (Garante per la protezione dei dati personali, *FAQ Scuola e Privacy*).

2. La videoregistrazione delle lezioni e la *privacy*

Il diritto all'immagine, assoluto e personalissimo, che trae il proprio fondamento nell'art. 2 della Costituzione, è disciplinato all'art. 10 del codice civile, che prevede il risarcimento dei danni e la cessazione dell'abuso da parte di chi espone o pubblica l'immagine di una persona o dei suoi congiunti "fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti".

Anche gli artt. 96 e 97 della Legge n. 633 del 1941, in materia di diritto d'autore, trattano del diritto d'immagine. In particolare, il 1° comma dell'art. 96 introduce nel nostro ordinamento il principio del consenso. In linea generale, quindi, per procedere alla diffusione di una fotografia od un filmato è sempre necessario il consenso espresso dei soggetti che vi compaiono e la forma prediletta per il rilascio dello stesso è la liberatoria. L'art. 97, invece, stabilisce i limiti legali del diritto d'immagine statuendo che "Non occorre il consenso della persona ritrattata quando



la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata". Da quanto appena riportato emerge, quindi, che le previsioni legislative vigenti permettono di pubblicare le immagini afferenti ad un'attività che si svolge pubblicamente o per determinate finalità.

Alle disposizioni sopra illustrate occorre poi affiancare la normativa nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali.

Innanzitutto, l'immagine di una persona costituisce dato personale rilevante ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. B) del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche (c.d. codice della *privacy*).

Inoltre, il soggetto che voglia realizzare del materiale video fotografico, o che voglia pubblicare quanto in suo possesso, deve tenere in considerazione diversi aspetti al fine di stabilire se l'acquisizione del consenso sia necessaria o meno. Al riguardo, emergono innanzitutto le ragionevoli aspettative nutrite dall'interessato che devono essere valutate in base alla sua relazione con il titolare del trattamento. Dovrà poi essere verificata la sussistenza di una relazione pertinente e appropriata tra l'interessato e il titolare (Considerando 47 del GDPR). Sussistendo tali condizioni, sarà possibile invocare quale base giuridica del trattamento non il consenso, ma l'art. 6, lett. e) del GDPR ai sensi del quale "*il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento*".

Ciò premesso, nell'ottica di ottemperare quanto più possibile alle disposizioni combinate in materia di diritto d'autore e di *privacy*, la forma di cautela più comunemente utilizzata è costituita dalla predisposizione di una adeguata informativa predisposta in conformità agli artt. 13 e 14 del GDPR.

3. La presenza di altre persone nelle immagini scambiate durante la lezione a distanza

Per quanto concerne la presenza di altre persone nelle immagini scambiate durante la lezione a distanza e la loro eventuale registrazione giova rappresentare quanto segue.

Innanzitutto, durante la lezione a distanza, si ritiene sia onere del docente predisporre una postazione tale da non subire "interferenze" di altri soggetti o eventi (bambini, parenti, coniuge, rumori, ecc.); in caso di interferenze (ancorché



involontarie), difatti, le immagini non verrebbero volontariamente "catturate" dall'utente/studente, ma "subite" dallo stesso, e viceversa.

In secondo luogo, la videolezione in *streaming* è un evento che, per sua natura, è aperto al pubblico; tuttavia, dal punto di vista tecnico-informatico, può essere possibile escludere dalle riprese video (lasciando solo l'audio) l'intervento dello studente.

In conclusione, dal punto di vista della *privacy*, è consigliabile fornire l'informativa che renda edotto lo studente sull'utilizzo della videolezione (che resta liberamente fruibile da parte dello studente ma che, se vi aderisce, è consapevole delle finalità e dell'utilizzo della registrazione o delle immagini).

Nell'informativa si può evidenziare che è fatto divieto ai docenti di conservare e diffondere immagini e riprese per qualunque motivo non inerente l'attività didattica e, per quanto riguarda gli studenti, eventuali riprese video o foto delle videolezioni e più in generale dell'attività didattica non possono essere comunicate e diffuse con alcun mezzo.

Roma, 16 marzo 2020